



RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI  
POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI RELATIVO ALL'ANNUALITÀ 2021

Illustrazione degli aspetti procedurali ed autodichiarazioni relative agli  
adempimenti della legge

Data di sottoscrizione		L'Ente, poiché ha meno di 3 dirigenti in servizio, non è soggetto agli obblighi di contrattazione integrativa (art. 45 comma 4 CCNL 17.12.2020)
Periodo temporale di vigenza		2021
Composizione della delegazione trattante		L'Ente, poiché ha meno di 3 dirigenti, non è soggetto agli obblighi di contrattazione integrativa. La delegazione trattante è individuata nel Funzionario responsabile di posizione organizzativa dr.ssa Marialuisa Rocca
Soggetti destinatari		Dirigenti
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		L'Ente, poiché ha meno di 3 dirigenti in servizio, non è soggetto agli obblighi di contrattazione integrativa
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa	È stato acquisito il parere favorevole dell'organo di controllo interno? Da acquisire Parere da acquisire
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	È stato adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del d.lgs. 150/2009? Sì, in data 27 gennaio 2021 con determinazione del Commissario n° 5.
		È stato adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dall'art. 11, comma 2 del d.lgs. 150/2009? Sì, in data in data 27 gennaio 2021 con determinazione del Commissario n° 5
		È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del d.lgs. 150/2009? Sì, per quanto di competenza
		La Relazione della Performance è stata validata dall'OIV ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del d.lgs. n. 150/2009? Sì, in data 7 maggio 2020 (relativamente all'esercizio 2019)

Note: Il presente schema, non obbligatorio in quanto l'Ente non è soggetto a contrattazione integrativa per i dirigenti, è stato adottato ai sensi dell'art. 40 bis d.lgs. 165/2001 per finalità di trasparenza e di omogeneità delle informazioni relative ai fondi del salario accessorio dei dipendenti.

**Illustrazione dell'articolato del contratto (Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale -modalità di utilizzo delle risorse accessorie - risultati attesi - altre informazioni utili)**

L'Ente, poiché ha meno di 3 dirigenti in servizio, non è soggetto agli obblighi di contrattazione integrativa.

Cremona, marzo 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa Maria Grazia CAPPELLI

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA ALLA QUANTIFICAZIONE DEL FONDO  
PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI  
RISULTATO DEI DIRIGENTI RELATIVAMENTE ALL'ESERCIZIO 2017

***Modulo I - Costituzione del Fondo***

Con deliberazione n° 7 del 29 gennaio 2020 (e successiva certificazione operata dai revisori dei conti in data 22 maggio 2020 con verbale n° 8) il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti relativo all'anno 2020 era stato quantificato in complessivi € 140.000,00 nel rispetto del tetto del fondo medesimo riferito all'anno 2016 e fissato in € 140.563,56.

È ora necessario procedere alla costituzione del fondo relativo all'esercizio 2021.

Il punto di partenza della costituzione del fondo relativo all'esercizio 2021 è costituito dalle disposizioni contrattuali e dai limiti degli importi stanziati in sede di bilancio di previsione 2021.

Con riguardo all'annualità 2021 continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui all'art. 23 d.lgs.75/2017 che prevede che dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. Nel contempo è stato abrogato l'art. 1 comma 236 della legge 208/2015, che prevedeva il limite del fondo costituito nel 2015 nonché la riduzione delle risorse in relazione alla cessazione del personale in servizio.

E' nel frattempo intervenuto il CCNL riferito alla Dirigenza del comparto Funzioni Locali. Tale CCNL ha operato all'art. 57 una semplificazione delle voci di alimentazione del fondo, accorpando in un unico importo annuale le risorse stabili e certe destinate a retribuzione di posizione e di risultato, negli importi certificati dagli organi di controllo interno nell'anno di sottoscrizione del Contratto 2016-2018 (anno 2020).

A tale voce è aggiunto in parte stabile (art. 57, comma 2, lett. a)

- l'incremento dell'1,53% da calcolarsi sul monte salari 2015 relativo ai dirigenti di cui allo stesso CCNL. L'incremento si applica a decorrere dall'1.1.2018;
- l'importo della RIA relativa al personale cessato nell'anno di sottoscrizione del Contratto (2020);
- l'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità del personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del CCNL, che confluisce nel fondo dall'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera.

Il fondo è inoltre costituito di una parte c.d. variabile, alimentata annualmente dall'ente, così articolata:

- risorse derivanti dall'applicazione della disciplina di cui all'articolo 43, legge n. 449/1997 (contratti di sponsorizzazione, consulenze ed erogazione di beni e servizi), con la precisazione, per effetto del rinvio all'articolo 24, c. 3, del D. Lgs. n. 165/2001, che i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza (art. 57, comma 2, lett. b)
- nell'anno successivo alla cessazione dal servizio i ratei di RIA del personale cessato nell'anno precedente (art. 57, comma 2 lett. c)
- le somme conseguenti all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione che consente di remunerare a titolo di risultato incarichi particolari non compresi direttamente nelle attività riconducibili all'ente art. 60 CCNL.
- risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali entro i limiti finanziari vigenti (art. 57, comma 2 lett. e)
- eventuali importi residui non utilizzati nell'anno precedente che incrementano una tantum le risorse destinate a retribuzione di risultato (art. 57, comma 3)

Si procede di seguito a riepilogare voce per voce la composizione del fondo riferito all'anno 2021.

### ***Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità***

#### *Risorse storiche consolidate*

Nella quantificazione del fondo 2021, si confermano le risorse definite e consolidate in applicazione dei CCNL 3/08/2010, 22/02/2010, 14/05/2007, 22/02/2006, 12/2/2002 e 23/12/1999 e così definite in unica cifra: € 136.699,90 per la cui articolazione si rimanda alle precedenti relazioni certificate. Trattasi in particolare di tutte le risorse con carattere di certezza e stabilità, nell'importo certificato dagli organi di controllo interno nell'anno di sottoscrizione del Contratto (si fa in particolare riferimento al verbale 8/2020 in data 22 maggio 2020).

A tale somma si aggiungono le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 56, costituite dall'incremento contrattuale pari all'1,53% del MS 2015, per un importo pari ad € 1.733,09, somma che è da appostare oltre il limite 2016. Le somme complessivamente riconducibili alla parte stabile del fondo ammontano quindi ad € 138.432,09. Tale somma è da riportare in aumento dei fondi della dirigenza costituiti dal 2018, oltre il limite riferito al 2016.

### ***Sezione II - Risorse variabili***

Le risorse variabili ammontanti a complessivi € **58.339,00** sono così determinate

- 31.000,00 ai sensi dell'art. 57 2° comma, lett. b, corrispondente alla somma riferita alla quota parte dei contratti di sponsorizzazione e/o accordi di collaborazione da

destinare alla produttività collettiva del personale dei livelli ai sensi delle deliberazioni n. 147 del 4 agosto 2003 e n. 108 del 1° giugno 2004, la cui vigenza è stata confermata dal Commissario Straordinario anche per il 2021. A tale somma vanno ovviamente aggiunti gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro. Tale importo dovrà essere verificato a consuntivo sulla base delle sponsorizzazioni ed accordi di collaborazione effettivamente acquisite nell'anno dal Collegio dei Revisori dei Conti ed è inoltre assoggettato al limite del fondo dell'anno 2016. Si dà atto che con deliberazione di Giunta n° 41 del 14 maggio 2020 con esclusivo riferimento alle iniziative aventi carattere di innovazione rispetto al passato, le percentuali definite nelle deliberazioni n. 147/2003 e n. 108/2004 definite nella misura del 7% per i dirigenti e del 13% per i dipendenti dei livelli (delibera 147/2003, servizi commerciali) e nella misura del 10% per entrambe le categorie (delibera 108/2004, sponsorizzazioni) sono da intendersi raddoppiate a decorrere dal 2020, con esclusivo riferimento alle iniziative aventi carattere di novità rispetto agli esercizi pregressi e al di fuori del limite 2016;

- € 27.339,00 ai sensi dell'art. 57, 2° comma, lett. e), corrispondenti al 20% delle risorse stabili ante decurtazione permanente per l'intero triennio 2020-2022 fatta salva la conferma definitiva dei servizi in relazione all'incremento delle attività e dei servizi conseguenti a quanto deliberato con deliberazione consiliare 12 del 2 dicembre 2019. Tali somme sono appostabili dalle camere di commercio subordinatamente alla verifica della insussistenza di squilibri strutturali nel proprio bilancio in grado di provocare il dissesto finanziario, secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 784 della legge n. 205/2017. In proposito si attesta la ricorrenza della condizione prescritta. Naturalmente tali risorse troveranno conferma a consuntivo in relazione alla effettiva attuazione dei progetti derivanti dalla suddetta deliberazione consiliare approvati dal MISE in data 12 marzo 2020 e in conformità alla progettazione di dettaglio dell'esercizio 2021 che verrà approvata con determinazione del Commissario.

Il fondo totale ante decurtazioni ammonta ad € **196.771,99**

### ***Sezione II - Risorse variabili oltre il limite dell'anno 2010***

Non più operante dal 2015

### ***Sezione III - Eventuali decurtazioni del fondo***

#### **Art. 9 Comma 2 bis legge 122/2010**

#### **Decurtazione per rispetto del limite 2010**

Non più operante dal 2015

#### **Art. 1 comma 236 della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208)**

#### **Decurtazione per rispetto del limite 2015**

Non più operante dal 2017

### **DECURTAZIONE PERMANENTE**

#### **Art. 9 comma 2 bis legge 122/2010 (art. 1 comma 456 legge di stabilità 2014 [legge 147/2013])**

#### **Decurtazione per riduzione proporzionale alla riduzione del personale in servizio**

Essa è quantificata in modo permanente in € 54.000,00 e si riportano di seguito le indicazioni già contenute nella relazione tecnico finanziaria allegata alla deliberazione 86/2016.

Le specifiche indicazioni contenute nella circolare MEF 12/2011 in merito alle riduzioni ex art. 9 comma 2 bis d. l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella l. 30 luglio 2010, n. 122, prevedono, con riferimento alla dirigenza, che la riduzione vada effettuata sul fondo al netto delle somme eventualmente da destinarsi alla remunerazione degli incarichi di reggenza degli uffici temporaneamente privi di titolare; tale riduzione va applicata a decorrere dall'esercizio 2013 in base al metodo della semisomma dei presenti all'1.1 e al 31.12 e deve essere consolidata nell'importo calcolato nell'esercizio 2014 ai sensi dell'art. 1 comma 456 legge n. 147 del 27 dicembre 2013.

In conseguenza della rideterminazione del limite riferito all'esercizio 2010 ed in particolare del suo importo più basso (€ 131.994,00) la detrazione permanente è quantificata in € 54.000,00.

#### **Art. 23 d.lgs. 75/2017**

##### **Decurtazione per rispetto del limite del fondo costituito per l'esercizio 2016**

L'importo del fondo relativo all'anno 2016 ammonta ad € 140.563,56 al netto della decurtazione già operata in base al punto precedente.

Poiché il fondo riarticolato supera il fondo costituito per l'anno 2016 deve essere operata una ulteriore decurtazione, pari ad € 475,34.

Inoltre il limite stabilito dallo stanziamento di bilancio è costituito da € 142.000,00, pertanto il fondo viene ridefinito in complessivi € 142.000,00.

#### ***Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione***

##### *ANNO 2015*

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
risorse stabili	€ 136.699,90
risorse variabili	€ 57.863,66
<b>totale</b>	<b>€ 194.563,56</b>
decurtazione permanente	€ 54.000,00
<b>fondo definitivo</b>	<b>€ 140.563,56</b>

##### *ANNO 2016*

<b>DESCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
risorse stabili	€ 136.699,90
risorse variabili	€ 57.863,66
<b>totale</b>	<b>€ 194.563,56</b>
decurtazione permanente	€ 54.000,00
<b>fondo definitivo (entro il limite 2015)</b>	<b>€ 140.563,56</b>
limite 2015	€ 140.563,56

##### *ANNO 2021*

<b><i>Limite ex d.lgs 75 del 2017</i></b>	<b><i>140.563,56</i></b>
<b><i>Aumento contrattuale</i></b>	<b><i>1.733,09</i></b>
<b><i>Limite rideterminato 2021</i></b>	<b><i>142.296,65</i></b>

**Somma prevista nel bilancio di previsione 2021 142.000**

DESCRIZIONE	IMPORTO
risorse stabili	€ 138.432,99
risorse variabili	€ 58.339,00
<b>totale</b>	<b>€ 196.771,99</b>
decurtazione permanente	€ 54.000,00
decurtazione per riconduzione a limite	€ 475,34
	<b>€ 142.296,65</b>
Fondo effettivamente utilizzabile nei limiti dello stanziamento di bilancio preventivo	€ 142.000,00

**Rideterminazione fondi anni 2018-2020**

Si precisa che le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 56 CCNL 17.12.2020, costituite dall'incremento contrattuale pari all'1,53% del MS 2015, per un importo pari ad € 1.733,09, (somma da appostare oltre il limite 2016), sono da riportare in aumento dei fondi della dirigenza costituiti dal 2018.

DESCRIZIONE	Anno 2020	Anno 2019	Anno 2018
<b>fondo nei limiti 2016</b>	<b>€ 140.000,00</b>	<b>€ 140.000,00</b>	<b>€ 140.000,00</b>
Incremento contrattuale	€ 1.733,09	€ 1.733,09	€ 1.733,09
Totale rideterminato	<b>€ 141.733,09</b>	<b>€ 141.733,09</b>	<b>€ 141.733,09</b>

Si precisa che, nelle more della definizione della retribuzione di posizione dell'unico Dirigente in servizio presso la Camera di Commercio di Cremona, le somme derivanti dall'incremento contrattuale per gli anni 2018-2020, ammontanti a € 5.199,27 rimangono disponibili a titolo di risorse variabili dall'esercizio 2021, nelle parti non utilizzate per l'eventuale incremento della retribuzione di posizione stessa

**Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo**

La fattispecie non ricorre.

**Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa**

L'Ente, poiché ha meno di 3 dirigenti in servizio, non è soggetto agli obblighi di contrattazione integrativa.

**Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il fondo anno precedente (2020) e con il fondo anno 2016 (limite) e fondo anno 2015 (limite precedente)**

DESCRIZIONE	Anno 2021	Anno 2020	Anno 2016	Anno 2015
risorse stabili	€ 138.432,99	€ 138.432,99	€ 136.699,90	€ 136.699,90
risorse variabili	€ 58.339,00	€ 64.202,66	€ 57.863,66	€ 57.863,66
<b>totale</b>	<b>€ 196.771,99</b>	<b>€ 202.635,65</b>	<b>€ 194.563,56</b>	<b>€ 194.563,56</b>
riduzione 2014 da consolidare dal 2015	- € 54.000,00	- € 54.000,00	€ 54.000,00	- € 54.000,00

riduzione 2020 e 2019 per riconduzione a limite	-€ 475,34	€ 6.339,00		
<b>fondo nei limiti ex d. lgs 75 del 2017 (dal 2020 inclusi aumenti contrattuali oltre il limite pari ad € 1.733,09 LIMITE RIDETERMINATO A € 142.296,65 )</b>	<b>€ 142.296,65</b>	<b>€ 142.296,65</b>	<b>€ 140.563,56</b>	<b>€ 140.563,56</b>
<b>FONDO UTILIZZABILE</b>	<b>€ 142.000,00</b>	<b>€ 141.733,09</b>	<b>€ 140.563,56</b>	<b>€ 140.563,56</b>

**Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio**

***Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione***

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi conti di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione, come quantificati nell'articolazione riportata al precedente Modulo II. In particolare tutte le somme relative al fondo dei dirigenti sono imputate al budget approvato dal commissario in data 23/12/2020 ed il loro utilizzo è costantemente monitorato tramite gli strumenti del controllo di gestione.

***Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno 2010 risulta rispettato***

Il limite di spesa non risulta più operante dal 2015.  
Risultano invece operanti i limiti del fondo 2015 fino al 2016 e del fondo 2016 dal 2017.

***Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo***

Per quanto riguarda **il rispetto della compatibilità di bilancio**, si ricorda che le risorse per il finanziamento dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza sono stati previsti dalla determinazione adottata con i poteri del consiglio n° 35 del 23 dicembre 2020 relativa all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2021.

Cremona, marzo 2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dr.ssa Maria Grazia Cappelli